

Recupero dei debiti ed esame di Stato

Sono ammessi all'esame di Stato:

1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; (legge 11.1.2007,n.1, art.1, capoverso art.1, comma 1, lettera a);

La decisione di subordinare l'ammissione all'esame di Stato al superamento di tutti i debiti scolastici del triennio conclusivo è una delle novità più rilevanti della nuova normativa dell'esame di Stato e probabilmente quella che può avere una maggiore ricaduta su tutto l'impianto didattico-valutativo della secondaria superiore.

Essa pone una serie non indifferente di problemi, ma offre anche una grande opportunità: l'opportunità di riconsiderare la funzione di uno strumento – il debito, appunto - finora poco e spesso male utilizzato. Nato da demagogiche pulsioni ormai da più di un decennio, il debito, sostitutivo dell'esame di riparazione, è sempre rimasto nel limbo dei progetti incompiuti, una petizione di principio poco stimata e presto svalutata. Subito soffocato da soluzioni formali (sul tabellone dei voti va messo il 6 anche quando è 4... non vi è nessuna distinzione di fatto tra chi si è impegnato per avere tutte le sufficienze e chi ha scelto di trascurare due-tre materie!), oberato da una normativa per lo più poco definita o troppo demandata alle singole scuole e mai reso omogeneo nelle sue diverse fasi (assegnazione, interventi di sostegno, modalità di verifica, conseguenze del non superamento, rapporto con valutazione curricolare, ripetizione dello stesso debito in anni successivi, ecc.) l'istituto del debito non ha tratto giovamento nemmeno dal collegamento con l'assegnazione dei punti per l'esame di Stato: troppo modesto il margine di differenza (un punto!) tra chi ripara al debito e chi non lo salda per diventare stimolante e significativo. Così il debito ha consumato un'esistenza umbratile delle cose non riuscite:

“...di erompere non ha virtù,
vuol vivere e non sa come;
se lo guardi si stacca, torna giù:
è nato e morto e non ha avuto un nome.”

Da ciò derivano i problemi: il debito scolastico torna ad interessare e anzi viene messo sotto i riflettori perché il superamento di tutti i debiti è premessa indispensabile per essere ammessi all'esame di Stato. Come farà uno strumento già debole e male assimilato dalla prassi scolastica a non essere stritolato da una “responsabilità” così elevata, soprattutto senza le “modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione” previste dalla legge?

Infatti anche se la norma andrà a regime nel 2008/2009, già incide quest'anno negli scrutini del terzo anno delle superiori ed è in parte operativa anche per le quinte già da quest'anno visto che l'ordinanza 26 del 15 / 3 / 2007 sull'esame di Stato richiede per l'ammissione di coloro che hanno avuto debiti una valutazione complessiva “degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune” (“E' fatto obbligo al Consiglio di Classe di formulare il giudizio di ammissione, debitamente motivato, nei confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare l'esame.” Nota 3108 del 27/3/2007).

Possiamo dunque dire che la lettera della legge è drastica, ma lo spirito sta nascosto in un “comunque”.

E' ovvio che l'importanza dell'obiettivo – l'ammissione all'esame di Stato, cioè la possibilità di concludere il proprio ciclo di studi – impone l'obbligo di mettere ogni studente nella condizione di saldare i debiti che gli sono stati assegnati. Non sarebbe neppure pensabile ipotizzare studenti che frequentino la scuola sapendo di non poter essere ammessi all'esame a causa del mancato superamento del debito... D'altra parte non è certamente auspicabile un forte aumento di ripetenze.

Quindi i debiti scolastici del primo anno del triennio vanno tutti saldati e quelli del secondo devono poter essere saldati fino alla fine del terzo anno, comunque: infatti la non ammissione all'esame deve rimanere un'eccezione assoluta.

Il rischio evidente è che si imbocchi la strada all'immediato meno faticosa: una semplice e generalizzata sanatoria dei debiti nel primo mese del successivo anno scolastico. Tale "soluzione" lascerebbe impregiudicata la possibilità di dare i debiti con una certa abbondanza e senza troppi pensieri, facendo in tal modo risaltare a giugno il giudizio degli insegnanti e lanciando un messaggio agli studenti: chi ha il debito è avvisato che deve studiare. Poi a settembre, per toglierci il problema diamo almeno 6 a tutti e procediamo tranquilli. Voglio dirlo francamente: è una soluzione possibile, ma sarebbe devastante per la scuola perché ogni serio criterio di valutazione cadrebbe nel vuoto, in antitesi proprio alla proclamata esigenza di "restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo" e sarebbe anche un'offesa al dovere di giustizia nei confronti degli studenti.

Bisogna invece con giusto equilibrio fare in modo che il debito scolastico, che assume una grande importanza nel percorso scolastico, sanzioni ancora più di oggi un parziale insuccesso scolastico, aiuti a colmare le lacune e non pregiudichi l'ammissione all'esame di Stato.

Per raggiungere tale obiettivo propongo alla vostra riflessione alcuni punti che mi sembrano essenziali:

- a. Recupero della dimensione didattica (compiti, ripassi, verifiche, voti che abbiano un peso nella valutazione complessiva) invece della sanzione formale. Non si capisce perché un voto formale il cui esito oggi è influente dovrebbe pesare di più di una verifica effettiva su un programma stabilito, il cui esito incida sul voto quadrimestrale.
- b. I debiti devono essere pochi, fortemente personalizzati in maniera da individuare vere carenze che possono mettere effettivamente in discussione la preparazione complessiva. Ogni studente col debito deve avere un programma di recupero individuale. Non è più pensabile dare da recuperare l'intero programma svolto durante l'anno, soprattutto se in presenza di alcuni esiti positivi; inoltre il voto finale della prova di verifica deve tener conto degli aspetti positivi registrati durante l'anno. Ad esempio se uno studente ha 3 nello scritto e 7 in orale, il debito riguarderà solo lo scritto e nel caso riesca a meritare un 5, considerando il 7 in orale avrà saldato il debito.
- c. Individuazione di strumenti per la preparazione alle prove di verifica del debito, da attuarsi tra fine anno e inizio dell'anno seguente. La frequenza a tale offerta formativa deve essere obbligatoria.
- d. E' necessario prevedere numerose e ripetute possibilità di verifica nel corso dell'anno in speciali sessioni calendarizzate con scadenza indicativamente mensile.
- e. Infine bisogna studiare e definire in maniera esplicita e possibilmente uguale per tutti il rapporto tra le prove curricolari, le prove per il superamento del debito e la valutazione quadrimestrale e/o finale: cioè un voto pienamente sufficiente sulla pagella in una materia in cui non si è ancora saldato il debito dell'anno precedente può essere considerato una modalità di superamento del debito o i due canali devono restare strettamente separati?

In questo modo chi ha il debito sa che corre un rischio non indifferente, ma sa anche di avere notevoli possibilità di sanarlo con uno studio attento e mirato.

Vincenzo Viola